

*Traduzione*¹

Convenzione sui diritti del fanciullo

Conclusa a Nuova York il 20 novembre 1989

Approvata dall'Assemblea federale il 13 dicembre 1996²

Ratificata dalla Svizzera con strumento depositato il 24 febbraio 1997

Entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997

(Stato 8 aprile 2010)

Preambolo

Gli Stati parti alla presente Convenzione

Considerato che, in conformità con i principi proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite³, il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana nonché l'uguaglianza ed il carattere inalienabile dei loro diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,

Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona umana ed hanno risolto di favorire il progresso sociale e di instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,

Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo, hanno proclamato ed hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di ogni altra circostanza,

Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo le Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto ad un aiuto e ad una assistenza particolari,

Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società ed ambiente naturale per la crescita ed il benessere di tutti i suoi membri ed in particolare dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,

Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di felicità, di amore e di comprensione,

RU 1998 2055; FF 1994 V 1

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1998 2053

³ RS 0.120

In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,

Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici⁴ (in particolare negli articoli 23 e 24), nel Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali⁵ (in particolare all'articolo 10) e negli Statuti e strumenti pertinenti delle Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si preoccupano del benessere del fanciullo,

Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo, «il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale», necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,

Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e giuridici applicabili alla protezione ed al benessere dei fanciulli, considerati soprattutto sotto il profilo delle prassi in materia di adozione e di collocamento familiare a livello nazionale e internazionale, dell'insieme delle regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia minorile (Regole di Beijing) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,

Riconoscendo che vi sono in tutti i Paesi del mondo fanciulli che vivono in condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare ad essi una particolare attenzione,

Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del fanciullo,

Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli di tutti i Paesi, in particolare nei Paesi in via di sviluppo,

Hanno convenuto quanto segue:

⁴ RS 0.103.2

⁵ RS 0.103.1

Prima parte

Art. 1

Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Art. 2

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione ed a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta ed a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.

2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Art. 3

1. In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente.

2. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, ed a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi ed amministrativi appropriati.

3. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi ed istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Art. 4

Gli Stati parti si impegnano ad adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi ed altri, necessari per attuare i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali essi adottano tali provvedimenti entro i limiti delle risorse di cui dispongono e, se del caso, nell'ambito della cooperazione internazionale.

Art. 5

Gli Stati parti rispettano la responsabilità, il diritto ed il dovere dei genitori o, se del caso, dei membri della famiglia allargata o della collettività, come previsto dagli usi locali, dei tutori o altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di dare a quest'ultimo, in maniera corrispondente allo sviluppo delle sue capacità, l'orientamento ed i consigli adeguati all'esercizio dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione.

Art. 6

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita.
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

Art. 7

1. Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi.
2. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide.

Art. 8

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come sono riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali.
2. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile.

Art. 9

1. Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che le autorità competenti non decidano, sotto riserva di revisione giudiziaria e conformemente con le leggi di procedura applicabili, che questa separazione è necessaria nell'interesse preminente del fanciullo. Una decisione in questo senso può essere necessaria in taluni casi particolari, ad esempio quando i genitori maltrattano o trascurano il fanciullo oppure se vivono separati ed una decisione debba essere presa riguardo al luogo di residenza del fanciullo.
2. In tutti i casi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, tutte le Parti interessate devono avere la possibilità di partecipare alle deliberazioni e di far conoscere le loro opinioni.

3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.

4. Se la separazione è il risultato di provvedimenti adottati da uno Stato parte, come la detenzione, l'imprigionamento, l'esilio, l'espulsione o la morte (compresa la morte, quale che ne sia la causa, sopravvenuta durante la detenzione) di entrambi i genitori o di uno di essi, o del fanciullo, lo Stato parte fornisce dietro richiesta ai genitori, al fanciullo oppure, se del caso, ad un altro membro della famiglia, le informazioni essenziali concernenti il luogo dove si trovano il familiare o i familiari, a meno che la divulgazione di tali informazioni possa mettere a repentaglio il benessere del fanciullo. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti di per sé conseguenze pregiudizievoli per la persona o per le persone interessate.

Art. 10

1. In conformità con l'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, ogni domanda presentata da un fanciullo o dai suoi genitori in vista di entrare in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini di un ricongiungimento familiare sarà considerata con uno spirito positivo, con umanità e diligenza. Gli Stati parti vigilano inoltre affinché la presentazione di tale domanda non comporti conseguenze pregiudizievoli per gli autori della domanda e per i loro familiari.

2. Un fanciullo i cui genitori risiedono in Stati diversi ha diritto ad intrattenere rapporti personali e contatti diretti regolari con entrambi i suoi genitori, salvo circostanze eccezionali. A tal fine, ed in conformità con l'obbligo incumbente agli Stati parti, in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 9, gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo e dei suoi genitori di abbandonare ogni Paese, compreso il loro, e di fare ritorno nel proprio Paese. Il diritto di abbandonare ogni Paese può essere regolamentato solo dalle limitazioni stabilite dalla legislazione, necessarie ai fini della protezione della sicurezza interna, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche, o dei diritti e delle libertà altrui, compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Art. 11

1. Gli Stati parti adottano provvedimenti per impedire gli spostamenti ed i non-ritorni illeciti di fanciulli all'estero.

2. A tal fine, gli Stati parti favoriscono la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali oppure l'adesione ad accordi esistenti.

Art. 12

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Art. 13

1. Il fanciullo ha diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di ricercare, di ricevere e di divulgare informazioni ed idee di ogni specie, indipendentemente dalle frontiere, sotto forma orale, scritta, stampata o artistica, o con ogni altro mezzo a scelta del fanciullo.

2. L'esercizio di questo diritto può essere regolamentato unicamente dalle limitazioni stabilite dalla legge e che sono necessarie:

- a) al rispetto dei diritti o della reputazione altrui; oppure
- b) alla salvaguardia della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico, della salute o della moralità pubbliche.

Art. 14

1. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione.

2. Gli Stati parti rispettano il diritto ed il dovere dei genitori oppure, se del caso, dei rappresentanti legali del bambino, di guidare quest'ultimo nell'esercizio del summenzionato diritto in maniera che corrisponda allo sviluppo delle sue capacità.

3. La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere soggetta unicamente alle limitazioni prescritte dalla legge, necessarie ai fini del mantenimento della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della sanità e della moralità pubbliche, oppure delle libertà e diritti fondamentali dell'uomo.

Art. 15

1. Gli Stati parti riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione ed alla libertà di riunirsi pacificamente.

2. L'esercizio di tali diritti può essere oggetto unicamente delle limitazioni stabilite dalla legge, necessarie in una società democratica nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza o dell'ordine pubblici, oppure per tutelare la sanità o la moralità pubbliche, o i diritti e le libertà altrui.

Art. 16

1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione.

2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti.

Art. 17

Gli Stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass-media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati parti:

- a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno un'utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;
- b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali, nazioni ed internazionali;
- c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;
- d) incoraggiano i mass-media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;
- e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuociono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18.

Art. 18

1. Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio comune secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo ed il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso, ai suoi rappresentanti legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo.

2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.

3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.

Art. 19

1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o ad entrambi, i suoi genitori, al suo rappresentante legale (o rappresentanti legali), oppure ad ogni altra persona che ha il suo affidamento.

2. Le suddette misure di protezione comporteranno, a seconda del caso, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, ed ai fini dell'individuazione, del rapporto, del rinvio, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento giudiziario.

Art. 20

1. Ogni fanciullo il quale è temporaneamente o definitivamente privato del suo ambiente familiare oppure non può essere lasciato in tale ambiente nel suo proprio interesse, ha diritto ad una protezione e ad aiuti speciali dello Stato.

2. Gli Stati parti prevedono per questo fanciullo una protezione sostitutiva, in conformità con la loro legislazione nazionale.

3. Tale protezione sostitutiva può in particolare concretizzarsi per mezzo di sistemazione in una famiglia, della kafalah di diritto islamico, dell'adozione o in caso di necessità, del collocamento in un adeguato istituto per l'infanzia. Nell'effettuare una selezione tra queste soluzioni, si terrà debitamente conto della necessità di una certa continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine etnica, religiosa, culturale e linguistica.

Art. 21

Gli Stati parti che ammettono e/o autorizzano l'adozione, si accertano che l'interesse superiore del fanciullo sia la considerazione fondamentale in materia, e:

- a) vigilano affinché l'adozione di un fanciullo sia autorizzata solo dalle autorità competenti le quali verificano, in conformità con la legge e con le procedure applicabili ed in base a tutte le informazioni affidabili relative al caso in esame, che l'adozione può essere effettuata in considerazione della situazione del bambino in rapporto al padre ed alla madre, genitori e rappresentanti legali e che, ove fosse necessario, le persone interessate hanno dato il loro consenso all'adozione in cognizione di causa, dopo aver acquisito i pareri necessari;
- b) riconoscono che l'adozione all'estero può essere presa in considerazione come un altro mezzo per garantire le cure necessarie al fanciullo, qualora quest'ultimo non possa essere messo a balia in una famiglia, oppure in una famiglia di adozione oppure essere allevato in maniera adeguata;
- c) vigilano, in caso di adozione all'estero, affinché il fanciullo abbia il beneficio di garanzie e di norme equivalenti a quelle esistenti per le adozioni nazionali;
- d) adottano ogni adeguata misura per vigilare affinché, in caso di adozione all'estero, il collocamento del fanciullo non diventi fonte di profitto materiale indebito per le persone che ne sono responsabili;

- e) ricercano le finalità del presente articolo stipulando accordi o intese bilaterali o multilaterali a seconda dei casi, e si sforzano in questo contesto di vigilare affinché le sistemazioni di fanciulli all'estero siano effettuate dalle autorità o dagli organi competenti.

Art. 22

1. Gli Stati parti adottano misure adeguate affinché un fanciullo il quale cerca di ottenere lo statuto di rifugiato, oppure è considerato come rifugiato ai sensi delle regole e delle procedure del diritto internazionale o nazionale applicabile, solo o accompagnato dal padre e dalla madre o da ogni altra persona, possa beneficiare della protezione e dell'assistenza umanitaria necessarie per consentirgli di usufruire dei diritti che gli sono riconosciuti dalla presente Convenzione e dagli altri strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo o di natura umanitaria di cui detti Stati sono parti.

2. A tal fine, gli Stati parti collaborano, a seconda di come lo giudichino necessario, a tutti gli sforzi compiuti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative o non governative competenti che collaborano con l'Organizzazione delle Nazioni Unite, per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovano in tale situazione e per ricercare i genitori o altri familiari di ogni fanciullo rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie per ricongiungerlo alla sua famiglia. Se il padre, la madre o ogni altro familiare sono irreperibili, al fanciullo sarà concessa, secondo i principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa protezione di quella di ogni altro fanciullo definitivamente oppure temporaneamente privato del suo ambiente familiare per qualunque motivo.

Art. 23

1. Gli Stati parti riconoscono che i fanciulli mentalmente o fisicamente handicappati devono condurre una vita piena e decente, in condizioni che garantiscano la loro dignità, favoriscano la loro autonomia ed agevolino una loro attiva partecipazione alla vita della comunità.

2. Gli Stati parti riconoscono il diritto dei fanciulli handicappati di beneficiare di cure speciali ed incoraggiano e garantiscono, in considerazione delle risorse disponibili, la concessione, dietro richiesta, ai fanciulli handicappati in possesso dei requisiti richiesti, ed a coloro i quali ne hanno la custodia, di un aiuto adeguato alle condizioni del fanciullo ed alla situazione dei suoi genitori o di coloro ai quali egli è affidato.

3. In considerazione delle particolari esigenze dei minori handicappati, l'aiuto fornito in conformità con il paragrafo 2 del presente articolo è gratuito ogni qualvolta ciò sia possibile, tenendo conto delle risorse finanziarie dei loro genitori o di coloro ai quali il minore è affidato. Tale aiuto è concepito in modo tale che i minori handicappati abbiano effettivamente accesso all'educazione,

alla formazione, alle cure sanitarie, alla riabilitazione, alla preparazione al lavoro ed alle attività ricreative e possano beneficiare di questi servizi in maniera atta a concretizzare la più completa integrazione sociale ed il loro sviluppo personale, anche nell'ambito culturale e spirituale.

4. In uno spirito di cooperazione internazionale, gli Stati parti favoriscono lo scambio di informazioni pertinenti nel settore delle cure sanitarie preventive e del trattamento medico, psicologico e funzionale dei minori handicappati, anche mediante la divulgazione di informazioni concernenti i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione professionale, nonché l'accesso a tali dati, in vista di consentire agli Stati parti di migliorare le proprie capacità e competenze e di allargare la loro esperienza in tali settori. A tal riguardo, si terrà conto in particolare della necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 24

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi.

2. Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:

- a) diminuire la mortalità tra i lattanti ed i fanciulli;
- b) assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie;
- c) lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale;
- d) garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali;
- e) fare in modo che tutti i gruppi della società, in particolare i genitori ed i minori, ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore, sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrità dell'ambiente e sulla prevenzione degli incidenti e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni;
- f) sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare.

3. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori.

4. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualmente una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione la necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 25

Gli Stati parti riconoscono al fanciullo che è stato collocato dalle autorità competenti al fine di ricevere cure, una protezione oppure una terapia fisica o mentale, il diritto ad una verifica periodica di detta terapia e di ogni altra circostanza relativa alla sua collocazione.

Art. 26

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale, compresa la previdenza sociale, ed adottano le misure necessarie per garantire una completa attuazione di questo diritto in conformità con la loro legislazione nazionale.
2. Le prestazioni, se necessarie, dovranno essere concesse in considerazione delle risorse e della situazione del minore e delle persone responsabili del suo mantenimento e tenendo conto di ogni altra considerazione relativa ad una domanda di prestazione effettuata dal fanciullo o per suo conto.

Art. 27

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente per consentire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. Spetta ai genitori o ad altre persone che hanno l'affidamento del fanciullo la responsabilità fondamentale di assicurare, entro i limiti delle loro possibilità e dei loro mezzi finanziari, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti adottano adeguati provvedimenti, in considerazione delle condizioni nazionali e compatibilmente con i loro mezzi, per aiutare i genitori ed altre persone aventi la custodia del fanciullo ad attuare questo diritto ed offrono, se del caso, un'assistenza materiale e programmi di sostegno, in particolare per quanto riguarda l'alimentazione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento al fine di provvedere al ricupero della pensione alimentare del fanciullo presso i suoi genitori o altre persone aventi una responsabilità finanziaria nei suoi confronti, sul loro territorio o all'estero. In particolare, per tener conto dei casi in cui la persona che ha una responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo vive in uno Stato diverso da quello del fanciullo, gli Stati parti favoriscono l'adesione ad accordi internazionali oppure la conclusione di tali accordi, nonché l'adozione di ogni altra intesa appropriata.

Art. 28

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo all'educazione, ed in particolare, al fine di garantire l'esercizio di tale diritto gradualmente ed in base all'uguaglianza delle possibilità:

- a) rendono l'insegnamento primario obbligatorio e gratuito per tutti;
 - b) incoraggiano l'organizzazione di varie forme di insegnamento secondario sia generale che professionale, che saranno aperte ed accessibili ad ogni fanciullo e adottano misure adeguate come la gratuità dell'insegnamento e l'offerta di una sovvenzione finanziaria in caso di necessità;
 - c) garantiscono a tutti l'accesso all'insegnamento superiore con ogni mezzo appropriato, in funzione delle capacità di ognuno;
 - d) fanno in modo che l'informazione e l'orientamento scolastico professionale siano aperte ed accessibili ad ogni fanciullo;
 - e) adottano misure per promuovere la regolarità della frequenza scolastica e la diminuzione del tasso di abbandono della scuola.
2. Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo in quanto essere umano ed in conformità con la presente Convenzione.
3. Gli Stati parti favoriscono ed incoraggiano la cooperazione internazionale nel settore dell'educazione, in vista soprattutto di contribuire ad eliminare l'ignoranza e l'analfabetismo nel mondo e facilitare l'accesso alle conoscenze scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento moderni. A tal fine, si tiene conto in particolare delle necessità dei Paesi in via di sviluppo.

Art. 29

1. Gli Stati parti convengono che l'educazione del fanciullo deve avere come finalità:
- a) di favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità;
 - b) di inculcare al fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati nello Statuto delle Nazioni Unite;
 - c) di inculcare al fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua;
 - d) di preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi, con le persone di origine autoctona;
 - e) di inculcare al fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.
2. Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28 sarà interpretata in maniera da nuocere alla libertà delle persone fisiche o giuridiche di creare e di dirigere istituzioni didattiche a condizione che i principi enunciati al paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'educazione impartita in tali istituzioni sia conforme alle norme minime prescritte dallo Stato.

Art. 30

Negli Stati in cui esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche oppure persone di origine autoctona, un fanciullo autoctono o che appartiene a una di tali minoranze non può essere privato del diritto di avere una propria vita culturale, di professare e di praticare la propria religione o di far uso della propria lingua insieme agli altri membri del suo gruppo.

Art. 31

1. Gli Stati parti riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed al tempo libero, di dedicarsi al gioco e ad attività ricreative proprie della sua età e di partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali.

Art. 32

1. Gli Stati parti riconoscono il diritto del fanciullo di essere protetto contro lo sfruttamento economico e di non essere costretto ad alcun lavoro che comporti rischi o sia suscettibile di porre a repentaglio la sua educazione o di nuocere alla sua salute o al suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti adottano misure legislative, amministrative, sociali ed educative per garantire l'applicazione del presente articolo. A tal fine, ed in considerazione delle disposizioni pertinenti degli altri strumenti internazionali, gli Stati parti, in particolare:
 - a) stabiliscono un'età minima oppure età minime di ammissione all'impiego;
 - b) prevedono un'adeguata regolamentazione degli orari di lavoro e delle condizioni d'impiego;
 - c) prevedono pene o altre sanzioni appropriate per garantire l'attuazione effettiva del presente articolo.

Art. 33

Gli Stati parti adottano ogni adeguata misura, comprese misure legislative, amministrative, sociali ed educative per proteggere i fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, così come definite dalle Convenzioni internazionali pertinenti e per impedire che siano utilizzati fanciulli per la produzione ed il traffico illecito di queste sostanze.

Art. 34

Gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di sfruttamento sessuale e di violenza sessuale. A tal fine, gli Stati adottano in particolare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire:

- a) che dei fanciulli siano incitati o costretti a dedicarsi ad una attività sessuale illegale;
- b) che dei fanciulli siano sfruttati a fini di prostituzione o di altre pratiche sessuali illegali;
- c) che dei fanciulli siano sfruttati ai fini della produzione di spettacoli o di materiale a carattere pornografico.

Art. 35

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire il rapimento, la vendita o la tratta di fanciulli per qualunque fine e sotto qualsiasi forma.

Art. 36

Gli Stati parti proteggono il fanciullo contro ogni altra forma di sfruttamento pregiudizievole al suo benessere in ogni suo aspetto.

Art. 37

Gli Stati parti vigilano affinché:

- a) nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni;
- b) nessun fanciullo sia privato di libertà in maniera illegale o arbitraria. L'arresto, la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile;
- c) ogni fanciullo privato di libertà sia trattato con umanità e con il rispetto dovuto alla dignità della persona umana ed in maniera da tener conto delle esigenze delle persone della sua età. In particolare, ogni fanciullo privato di libertà sarà separato dagli adulti, a meno che si ritenga preferibile di non farlo nell'interesse preminente del fanciullo, ed egli avrà diritto di rimanere in contatto con la sua famiglia per mezzo di corrispondenza e di visite, tranne che in circostanze eccezionali;
- d) i fanciulli privati di libertà abbiano diritto ad avere rapidamente accesso ad un'assistenza giuridica o ad ogni altra assistenza adeguata, nonché il diritto di contestare la legalità della loro privazione di libertà dinanzi un Tribunale o altra autorità competente, indipendente ed imparziale, ed una decisione sollecita sia adottata in materia.

Art. 38

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare ed a far rispettare le regole del diritto umanitario internazionale loro applicabili in caso di conflitto armato, e la cui protezione si estende ai fanciulli.
2. Gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico per vigilare che le persone che non hanno raggiunto l'età di quindici anni non partecipino direttamente alle ostilità.
3. Gli Stati parti si astengono dall'arruolare nelle loro forze armate ogni persona che non ha raggiunto l'età di quindici anni. Nell'incorporare persone aventi più di quindici anni ma meno di diciotto anni, gli Stati parti si sforzano di arruolare con precedenza i più anziani.
4. In conformità con l'obbligo che spetta loro in virtù del diritto umanitario internazionale di proteggere la popolazione civile in caso di conflitto armato, gli Stati parti adottano ogni misura possibile a livello pratico affinché i fanciulli coinvolti in un conflitto armato possano beneficiare di cure e di protezione.

Art. 39

Gli Stati parti adottano ogni adeguato provvedimento per agevolare il riadattamento fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di ogni fanciullo vittima di ogni forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti; di torture o di ogni altra forma di pene o di trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o di un conflitto armato. Tale riadattamento e tale reinserimento devono svolgersi in condizioni tali da favorire la salute, il rispetto della propria persona e la dignità del fanciullo.

Art. 40

1. Gli Stati parti riconoscono ad ogni fanciullo sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale il diritto ad un trattamento tale da favorire il suo senso della dignità e del valore personale, che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e le libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenendo conto delle disposizioni pertinenti degli strumenti internazionali, gli Stati parti vigilano in particolare:
 - a) affinché nessun fanciullo sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato penale a causa di azioni o di omissioni che non erano vietate dalla legislazione nazionale o internazionale nel momento in cui furono commesse;
 - b) affinché ogni fanciullo sospettato o accusato di reato penale abbia almeno diritto alle seguenti garanzie:
 - i) di essere ritenuto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

- ii) di essere informato il prima possibile e direttamente, oppure, se del caso, tramite i suoi genitori o rappresentanti legali, delle accuse portate contro di lui, e di beneficiare di un'assistenza legale o di ogni altra assistenza appropriata per la preparazione e la presentazione della sua difesa;
- iii) che il suo caso sia giudicato senza indugio da un'autorità o istanza giudiziaria competenti, indipendenti ed imparziali per mezzo di un procedimento equo ai sensi di legge in presenza del suo legale o di altra assistenza appropriata, nonché in presenza dei suoi genitori o rappresentanti legali a meno che ciò non sia ritenuto contrario all'interesse preminente del fanciullo a causa in particolare della sua età o della sua situazione;
- iv) di non essere costretto a rendere testimonianza o dichiararsi colpevole; di interrogare o far interrogare i testimoni a carico e di ottenere la comparsa e l'interrogatorio dei testimoni a suo discarico a condizioni di parità;
- v) qualora venga riconosciuto che ha commesso reato penale, poter ricorrere contro questa decisione ed ogni altra misura decisa di conseguenza dinanzi un'autorità o istanza giudiziaria superiore competente, indipendente ed imparziale, in conformità con la legge;
- vi) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua utilizzata;
- vii) che la sua vita privata sia pienamente rispettata in tutte le fasi della procedura.

3. Gli Stati parti si sforzano di promuovere l'adozione di leggi, di procedure, la costituzione di autorità e di istituzioni destinate specificamente ai fanciulli sospettati, accusati o riconosciuti colpevoli di aver commesso reato, ed in particolar modo:

- a) di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato;
- b) di adottare provvedimenti ogni qualvolta ciò sia possibile ed auspicabile per trattare questi fanciulli senza ricorrere a procedure giudiziarie rimanendo tuttavia inteso che i diritti dell'uomo e le garanzie legali debbono essere integralmente rispettate.

4. Sarà prevista tutta una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale e professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.

Art. 41

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione pregiudica disposizioni più propizie all'attuazione dei diritti del fanciullo che possono figurare:

- a) nella legislazione di uno Stato parte; oppure
- b) nel diritto internazionale in vigore per questo Stato.

Seconda parte

Art. 42

Gli Stati parti si impegnano a far largamente conoscere i principi e le disposizioni della presente Convenzione, con mezzi attivi ed adeguati, sia agli adulti che ai fanciulli.

Art. 43

1. Al fine di esaminare i progressi compiuti dagli Stati parti nell'esecuzione degli obblighi da essi contratti in base alla presente Convenzione, è istituito un Comitato dei Diritti del Fanciullo che adempie alle funzioni definite in appresso.

2. Il Comitato si compone di diciotto esperti di alta moralità ed in possesso di una competenza riconosciuta nel settore oggetto della presente Convenzione. I suoi membri sono eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini e partecipano a titolo personale, secondo il criterio di un'equa ripartizione geografica ed in considerazione dei principali ordinamenti giuridici.⁶

3. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto su una lista di persone designate dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare un candidato tra i suoi cittadini.

4. La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Successivamente, si svolgeranno elezioni ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati parti a proporre i loro candidati entro un termine di due mesi. Quindi il Segretario Generale stabilirà l'elenco alfabetico dei candidati in tal modo designati, con l'indicazione degli Stati parti che li hanno designati, e sottoporrà tale elenco agli Stati parti alla presente Convenzione.

5. Le elezioni avranno luogo in occasione delle riunioni degli Stati parti, convocate dal Segretario Generale presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. In queste riunioni per le quali il numero legale sarà rappresentato da due terzi degli Stati parti, i candidati eletti al Comitato sono quelli che ottengono il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati parti presenti e votanti.

6. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Essi sono rieleggibili se la loro candidatura è ripresentata. Il mandato di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade alla fine di un periodo di due anni; i nomi di tali cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente della riunione immediatamente dopo la prima elezione.

⁶ Nuovo testo giusta la Dec. del 12 dic. 1995, in vigore il 18 nov. 2002 (RU 2007 4095).

7. In caso di decesso o di dimissioni di un membro del Comitato oppure se, per qualsiasi altro motivo, un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni in seno al Comitato, lo Stato parte che aveva presentato la sua candidatura nomina un altro esperto tra i suoi cittadini per coprire il seggio resosi vacante, fino alla scadenza del mandato corrispondente, sotto riserva dell'approvazione del Comitato.

8. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

9. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni.

10. Le riunioni del Comitato si svolgono normalmente presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, oppure in ogni altro luogo appropriato determinato dal Comitato. Il Comitato si riunisce di regola ogni anno. La durata delle sua sessione è determinata e se necessario modificata da una riunione degli Stati parti alla presente Convenzione, sotto riserva dell'approvazione dell'Assemblea Generale.

11. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite mette a disposizione del Comitato il personale e le strutture di cui quest'ultimo necessita per adempiere con efficacia alle sue mansioni in base alla presente Convenzione.

12. I membri del Comitato istituito in base alla presente Convenzione ricevono con l'approvazione dell'Assemblea Generale, emolumenti prelevati sulle risorse dell'Organizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni e secondo le modalità stabilite dall'Assemblea Generale.

Art. 44

1. Gli Stati parti si impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, rapporti sui provvedimenti che essi avranno adottato per dare effetto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi realizzati per il godimento di tali diritti:

- a) entro due anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti interessati;
- b) in seguito, ogni cinque anni.

2. I rapporti compilati in applicazione del presente articolo debbono se del caso indicare i fattori e le difficoltà che impediscono agli Stati parti di adempiere agli obblighi previsti nella presente Convenzione. Essi debbono altresì contenere informazioni sufficienti a fornire al Comitato una comprensione dettagliata dell'applicazione della Convenzione del Paese in esame.

3. Gli Stati parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo non sono tenuti a ripetere nei rapporti che sottoporranno successivamente – in conformità con il capoverso b) del paragrafo 1 del presente articolo – le informazioni di base in precedenza fornite.

4. Il Comitato può chiedere agli Stati parti ogni informazione complementare relativa all'applicazione della Convenzione.

5. Il Comitato sottopone ogni due anni all'Assemblea Generale, tramite il Consiglio economico e sociale, un rapporto sulle attività del Comitato.

6. Gli Stati parti fanno in modo che i loro rapporti abbiano una vasta diffusione nei loro Paesi.

Art. 45

Al fine di promuovere l'attuazione effettiva della Convenzione ed incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore oggetto della Convenzione:

- a) le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite hanno diritto di farsi rappresentare nell'esame dell'attuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nell'ambito del loro mandato. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia ed ogni altro organismo competente che riterrà appropriato, a dare pareri specializzati sull'attuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato può invitare le Istituzioni specializzate, il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed altri organi delle Nazioni Unite a sottoporli rapporti sull'attuazione della Convenzione in settori che rientrano nell'ambito delle loro attività;
- b) il Comitato trasmette, se lo ritiene necessario, alle Istituzioni specializzate, al Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia ed agli altri organismi competenti ogni rapporto degli Stati parti contenente una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione;
- c) il Comitato può raccomandare all'Assemblea Generale di chiedere al Segretario Generale di procedere, per conto del Comitato, a studi su questioni specifiche attinenti ai diritti del fanciullo;
- d) il comitato può fare suggerimenti e raccomandazioni generali in base alle informazioni ricevute in applicazione degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali sono trasmessi ad ogni Stato parte interessato e sottoposti all'Assemblea Generale insieme ad eventuali osservazioni degli Stati parti.

Terza parte

Art. 46

La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.

Art. 47

La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 48

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 49

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Convenzione o che vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.

Art. 50

1. Ogni Stato parte può proporre un emendamento a depositarne il testo presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario Generale comunica quindi la proposta di emendamento agli Stati parti, con la richiesta di far sapere se siano favorevoli ad una Conferenza degli Stati parti al fine dell'esame delle proposte e della loro votazione. Se, entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronuncia a favore di tale Conferenza, il Segretario Generale convoca la Conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza degli Stati parti presenti e votanti alla Conferenza è sottoposto per approvazione all'Assemblea Generale.
2. Ogni emendamento adottato in conformità con le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo entra in vigore dopo essere stato approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettato da una maggioranza di due terzi degli Stati parti.
3. Quando un emendamento entra in vigore esso ha valore obbligatorio per gli Stati parti che lo hanno accettato, gli altri Stati parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da tutti gli emendamenti precedenti da essi accettati.

Art. 51

1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve che saranno state formulate dagli Stati all'atto della ratifica o dell'adesione.
2. Non sono autorizzate riserve incompatibili con l'oggetto e le finalità della presente Convenzione.
3. Le riserve possono essere ritirate in ogni tempo per mezzo di notifica indirizzata in tal senso al Segretario Generale delle Nazioni Unite il quale ne informerà quindi

tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto alla data in cui è ricevuta dal Segretario Generale.

Art. 52

Ogni Stato parte può denunciare la presente Convenzione per mezzo di notifica scritta indirizzata al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 53

Il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario della presente Convenzione.

Art. 54

L'originale della presente Convenzione i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti debitamente abilitati a tal fine dai loro rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a New York, il 20 novembre 1989.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione della Convenzione l'8 aprile 2010⁷

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan*	28 marzo	1994	27 aprile	1994
Albania	27 febbraio	1992	28 marzo	1992
Algeria*	16 aprile	1993	16 maggio	1993
Andorra*	2 gennaio	1996	1° febbraio	1996
Angola	5 dicembre	1990	4 gennaio	1991
Antigua e Barbuda	5 ottobre	1993	4 novembre	1993
Arabia Saudita*	26 gennaio	1996 A	25 febbraio	1996
Argentina*	4 dicembre	1990	3 gennaio	1991
Armenia	23 giugno	1993 A	23 luglio	1993
Australia*	17 dicembre	1990	16 gennaio	1991
Austria* **	6 agosto	1992	5 settembre	1992
Azerbaigian	13 agosto	1992 A	12 settembre	1992
Bahamas*	20 febbraio	1991	22 marzo	1991
Bahreïn	13 febbraio	1992 A	14 marzo	1992
Bangladesh*	3 agosto	1990	2 settembre	1990
Barbados	9 ottobre	1990	8 novembre	1990
Belarus	1° ottobre	1990	31 ottobre	1990
Belgio* **	16 dicembre	1991	15 gennaio	1992
Belize	2 maggio	1990	2 settembre	1990
Benin	3 agosto	1990	2 settembre	1990
Bhutan	1° agosto	1990	2 settembre	1990
Bolivia	26 giugno	1990	2 settembre	1990
Bosnia ed Erzegovin	1° settembre	1993 S	6 marzo	1992
Botswana*	14 marzo	1995 A	13 aprile	1995
Brasile	24 settembre	1990	24 ottobre	1990
Brunei*	27 dicembre	1995 A	26 gennaio	1996
Bulgaria	3 giugno	1991	3 luglio	1991
Burkina Faso	31 agosto	1990	30 settembre	1990
Burundi	19 ottobre	1990	18 novembre	1990
Cambogia	15 ottobre	1992 A	14 novembre	1992
Camerun	11 gennaio	1993	10 febbraio	1993
Canada*	13 dicembre	1991	12 gennaio	1992
Capo Verde	4 giugno	1992 A	4 luglio	1992
Ceca, Repubblica*	22 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	2 ottobre	1990	1° novembre	1990
Cile	13 agosto	1990	12 settembre	1990

⁷ Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Cina*	2 marzo	1992	1° aprile	1992
Hong Kong ^a	7 settembre	1994	7 settembre	1994
Macao	19 ottobre	1999	20 dicembre	1999
Cipro	7 febbraio	1991	9 marzo	1991
Colombia*	28 gennaio	1991	27 febbraio	1991
Comore	22 giugno	1993	22 luglio	1993
Congo (Brazzaville)	14 ottobre	1993 A	13 novembre	1993
Congo (Kinshasa)	27 settembre	1990	27 ottobre	1990
Corea (Nord)	21 settembre	1990	21 ottobre	1990
Corea (Sud)*	20 novembre	1991	20 dicembre	1991
Costa Rica	21 agosto	1990	20 settembre	1990
Côte d'Ivoire	4 febbraio	1991	6 marzo	1991
Croazia	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba*	21 agosto	1991	20 settembre	1991
Danimarca* **	19 luglio	1991	18 agosto	1991
Dominica	13 marzo	1991	12 aprile	1991
Dominicana, Repubblica	11 giugno	1991	11 luglio	1991
Ecuador	23 marzo	1990	2 settembre	1990
Egitto*	6 luglio	1990	2 settembre	1990
El Salvador	10 luglio	1990	2 settembre	1990
Emirati Arabi Uniti*	3 gennaio	1997 A	2 febbraio	1997
Eritrea	3 agosto	1994	2 settembre	1994
Estonia	21 ottobre	1991 A	20 novembre	1991
Etiopia	14 maggio	1991 A	13 giugno	1991
Figi	13 agosto	1993	12 settembre	1993
Filippine	21 agosto	1990	20 settembre	1990
Finlandia**	20 giugno	1991	20 luglio	1991
Francia*	7 agosto	1990	6 settembre	1990
Gabon	9 febbraio	1994	11 marzo	1994
Gambia	8 agosto	1990	7 settembre	1990
Georgia	2 giugno	1994 A	2 luglio	1994
Germania* **	6 marzo	1992	5 aprile	1992
Ghana	5 febbraio	1990	2 settembre	1990
Giamaica	14 maggio	1991	13 giugno	1991
Giappone*	22 aprile	1994	22 maggio	1994
Gibuti*	6 dicembre	1990	5 gennaio	1991
Giordania*	24 maggio	1991	23 giugno	1991
Grecia	11 maggio	1993	10 giugno	1993
Grenada	5 novembre	1990	5 dicembre	1990
Guatemala	6 giugno	1990	2 settembre	1990
Guinea	13 luglio	1990 A	2 settembre	1990

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Guinea equatoriale	15 giugno	1992 A	15 luglio	1992
Guinea-Bissau	20 agosto	1990	19 settembre	1990
Guyana	14 gennaio	1991	13 febbraio	1991
Haiti	8 giugno	1995	8 luglio	1995
Honduras	10 agosto	1990	9 settembre	1990
India*	11 dicembre	1992 A	10 gennaio	1993
Indonesia	5 settembre	1990	5 ottobre	1990
Iran*	13 luglio	1994	12 agosto	1994
Iraq*	15 giugno	1994 A	15 luglio	1994
Irlanda**	28 settembre	1992	28 ottobre	1992
Islanda*	28 ottobre	1992	27 novembre	1992
Isole Cook*	6 giugno	1997 A	6 luglio	1997
Isole Marshall	4 ottobre	1993	3 novembre	1993
Israele	3 ottobre	1991	2 novembre	1991
Italia**	5 settembre	1991	5 ottobre	1991
Kazakistan	12 agosto	1994	11 settembre	1994
Kenya	30 luglio	1990	2 settembre	1990
Kirghizistan	7 ottobre	1994 A	6 novembre	1994
Kiribati*	11 dicembre	1995 A	10 gennaio	1996
Kuwait*	21 ottobre	1991	20 novembre	1991
Laos	8 maggio	1991 A	7 giugno	1991
Lesotho	10 marzo	1992	9 aprile	1992
Lettonia	14 aprile	1992 A	14 maggio	1992
Libano	14 maggio	1991	13 giugno	1991
Liberia	4 giugno	1993	4 luglio	1993
Libia	15 aprile	1993 A	15 maggio	1993
Liechtenstein*	22 dicembre	1995	21 gennaio	1996
Lituania	31 gennaio	1992 A	1° marzo	1992
Lussemburgo*	7 marzo	1994	6 aprile	1994
Macedonia	2 dicembre	1993 S	17 novembre	1991
Madagascar	19 marzo	1991	18 aprile	1991
Malawi	2 gennaio	1991 A	1° febbraio	1991
Malaysia*	17 febbraio	1995 A	19 marzo	1995
Maldive*	11 febbraio	1991	13 marzo	1991
Mali*	20 settembre	1990	20 ottobre	1990
Malta	30 settembre	1990	30 ottobre	1990
Marocco*	21 giugno	1993	21 luglio	1993
Mauritania	16 maggio	1991	15 giugno	1991
Maurizio	26 luglio	1990 A	2 settembre	1990
Messico	21 settembre	1990	21 ottobre	1990
Micronesia	5 maggio	1993 A	4 giugno	1993

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Moldova	26 gennaio	1993 A	25 febbraio	1993
Monaco*	21 giugno	1993 A	21 luglio	1993
Mongolia	5 luglio	1990	2 settembre	1990
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	26 aprile	1994	26 maggio	1994
Myanmar	15 luglio	1991 A	14 agosto	1991
Namibia	30 settembre	1990	30 ottobre	1990
Nauru	27 luglio	1994 A	26 agosto	1994
Nepal	14 settembre	1990	14 ottobre	1990
Nicaragua	5 ottobre	1990	4 novembre	1990
Niger	30 settembre	1990	30 ottobre	1990
Nigeria	19 aprile	1991	19 maggio	1991
Niue	20 dicembre	1995 A	19 gennaio	1996
Norvegia**	8 gennaio	1991	7 febbraio	1991
Nuova Zelanda*	6 aprile	1993	6 maggio	1993
Oman*	9 dicembre	1996 A	8 gennaio	1997
Paesi Bassi* **	6 febbraio	1995	8 marzo	1995
Antille olandesi*	17 dicembre	1997	17 dicembre	1997
Aruba*	18 dicembre	2000	18 dicembre	2000
Pakistan	12 novembre	1990	12 dicembre	1990
Palau	4 agosto	1995 A	3 settembre	1995
Panama	12 dicembre	1990	11 gennaio	1991
Papua Nuova Guinea	2 marzo	1993	1° aprile	1993
Paraguay	25 settembre	1990	25 ottobre	1990
Perù	4 settembre	1990	4 ottobre	1990
Polonia*	7 giugno	1991	7 luglio	1991
Portogallo* **	21 settembre	1990	21 ottobre	1990
Qatar*	3 aprile	1995	3 maggio	1995
Regno Unito*	16 dicembre	1991	15 gennaio	1992
Anguilla*	7 settembre	1994	7 settembre	1994
Bermuda*	7 settembre	1994	7 settembre	1994
Isola di Man*	7 settembre	1994	7 settembre	1994
Isole Caimane*	7 settembre	1994	7 settembre	1994
Isole Falkland*	7 settembre	1994	7 settembre	1994
Isole Turche e Caicos*	7 settembre	1994	7 settembre	1994
Isole Vergini britanniche*	7 settembre	1994	7 settembre	1994
Montserrat*	7 settembre	1994	7 settembre	1994
Sant'Elena e dipendenze (Ascension e Tristan da Cunha)*	7 settembre	1994	7 settembre	1994
gruppo Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson e Pitcairn)*	7 settembre	1994	7 settembre	1994

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Rep. Centrafricana	23 aprile	1992	23 maggio	1992
Romania	28 settembre	1990	28 ottobre	1990
Ruanda	24 gennaio	1991	23 febbraio	1991
Russia	16 agosto	1990	15 settembre	1990
Saint Kitts e Nevis	24 luglio	1990	2 settembre	1990
Saint Lucia	16 giugno	1993	16 luglio	1993
Saint Vincent e Grenadine	26 ottobre	1993	25 novembre	1993
Salomone, Isole	10 aprile	1995 A	10 maggio	1995
Samoa*	29 novembre	1994	29 dicembre	1994
San Marino	25 novembre	1991 A	25 dicembre	1991
Santa Sede*	20 aprile	1990	2 settembre	1990
São Tomé e Príncipe	14 maggio	1991 A	13 giugno	1991
Seicelle	7 settembre	1990 A	7 ottobre	1990
Senegal	31 luglio	1990	2 settembre	1990
Serbia	12 marzo	2001	27 aprile	1992
Sierra Leone	18 giugno	1990	2 settembre	1990
Singapore*	5 ottobre	1995 A	4 novembre	1995
Siria*	15 luglio	1993	14 agosto	1993
Slovacchia* **	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Spagna*	6 dicembre	1990	5 gennaio	1991
Sri Lanka	12 luglio	1991	11 agosto	1991
Sudafrica	16 giugno	1995	16 luglio	1995
Sudan	3 agosto	1990	2 settembre	1990
Suriname	1° marzo	1993	31 marzo	1993
Svezia**	29 giugno	1990	2 settembre	1990
Svizzera*	24 febbraio	1997	26 marzo	1997
Swaziland*	7 settembre	1995	7 ottobre	1995
Tagikistan	26 ottobre	1993 A	25 novembre	1993
Tanzania	10 giugno	1991	10 luglio	1991
Thailandia*	27 marzo	1992 A	26 aprile	1992
Timor-Leste	16 aprile	2003 A	16 maggio	2003
Togo	1° agosto	1990	2 settembre	1990
Tonga	6 novembre	1995 A	6 dicembre	1995
Trinidad e Tobago	5 dicembre	1991	4 gennaio	1992
Tunisia*	30 gennaio	1992	29 febbraio	1992
Turchia*	4 aprile	1995	4 maggio	1995
Turkmenistan	20 settembre	1993 A	20 ottobre	1993
Tuvalu	22 settembre	1995 A	22 ottobre	1995
Ucraina	28 agosto	1991	27 settembre	1991
Uganda	17 agosto	1990	16 settembre	1990

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Ungheria	7 ottobre	1991	6 novembre	1991
Uruguay*	20 novembre	1990	20 dicembre	1990
Uzbekistan	29 giugno	1994 A	29 luglio	1994
Vanuatu	7 luglio	1993	6 agosto	1993
Venezuela*	13 settembre	1990	13 ottobre	1990
Vietnam	28 febbraio	1990	2 settembre	1990
Yemen	1° maggio	1991	31 maggio	1991
Zambia	6 dicembre	1991	5 gennaio	1992
Zimbabwe	11 settembre	1990	11 ottobre	1990

* Riserve e dichiarazioni, vedi qui appresso.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, ad eccezione di quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi originali si possono consultare sotto: www.untreaty.un.org/ od ottenere presso il DDIP/DFAE, Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Sino al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong sulla base di una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. A partire dal 1° lug. 1997 Hong Kong è divenuta una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica popolare di Cina. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dic. 1984 gli accordi applicabili a Hong Kong prima dell'annessione alla Repubblica popolare di Cina rimangono applicabili alla RAS.

Riserve e dichiarazioni

Svizzera⁸

La Svizzera rinvia espressamente al dovere di ogni Stato di applicare le norme del diritto internazionale umanitario e del diritto nazionale, nella misura in cui garantiscano maggiore protezione ed assistenza al fanciullo nei conflitti armati.

Articolo 5⁹

Articolo 7¹⁰

Articolo 10 paragrafo 1:

È fatta salva la legislazione svizzera, al quale non garantisce il ricongiungimento familiare a certe categorie di stranieri.

Articolo 37 lettera c:

La separazione dei giovani dagli adulti privati di libertà non è garantita senza eccezione.

⁸ Art. 1 cpv. 1 del DF del 13 dic. 1996 (RU **1998** 2053).

⁹ RU **2004** 3877

¹⁰ RU **2007** 3839

Articolo 40:

È fatta salva la procedura penale minorile svizzera, la quale non garantisce né il diritto incondizionato a un'assistenza né la separazione, a livello personale e organizzativo, fra l'autorità istruttoria e l'autorità giudicante.

...¹¹

...¹²

¹¹ RU 2007 3839

¹² RU 2004 339 813

Campo d'applicazione dell'emendamento il 20 marzo 2007

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Algeria	21 gennaio	1998	18 novembre	2002
Andorra	17 gennaio	1997	18 novembre	2002
Arabia Saudita	30 giugno	1997	18 novembre	2002
Argentina	2 marzo	1999	18 novembre	2002
Austria	1° febbraio	2002	18 novembre	2002
Bahama	23 ottobre	2001	18 novembre	2002
Bahrein	13 giugno	2000	18 novembre	2002
Bangladesh	23 aprile	1997	18 novembre	2002
Bielorussia	23 settembre	2003	23 settembre	2003
Belgio	29 giugno	2004	29 giugno	2004
Belize	15 dicembre	2000	18 novembre	2002
Bhutan	17 marzo	1999	18 novembre	2002
Bolivia	15 marzo	1999	18 novembre	2002
Botswana	6 marzo	2002	18 novembre	2002
Brasile	26 febbraio	1998	18 novembre	2002
Brunei	28 giugno	2000	18 novembre	2002
Bulgaria	25 giugno	1999	18 novembre	2002
Burkina Faso	26 luglio	1999	18 novembre	2002
Cambogia	12 agosto	1997	18 novembre	2002
Camerun	5 ottobre	2001	18 novembre	2002
Canada	17 settembre	1997	18 novembre	2002
Ceca, Repubblica	23 maggio	2000	18 novembre	2002
Ciad	16 maggio	2002	18 novembre	2002
Cile	19 agosto	1997	18 novembre	2002
Cina	10 luglio	2002	18 novembre	2002
Cipro	20 settembre	2001	18 novembre	2002
Colombia	31 gennaio	1997	18 novembre	2002
Congo (Brazzaville)	28 febbraio	2000	18 novembre	2002
Corea del Nord	23 febbraio	2000	18 novembre	2002
Corea del Sud	3 febbraio	1999	18 novembre	2002
Costa Rica	12 febbraio	1997	18 novembre	2002
Costa d'Avorio	25 settembre	2001	18 novembre	2002
Croazia	26 maggio	1998	18 novembre	2002
Cuba	23 ottobre	1996	18 novembre	2002
Danimarca	10 settembre	1996	18 novembre	2002
Dominica	5 luglio	2001	18 novembre	2002
Ecuador	25 febbraio	1998	18 novembre	2002
Egitto	28 dicembre	1998	18 novembre	2002
Emirati Arabi Uniti	11 novembre	1997	18 novembre	2002
Estonia	6 dicembre	2000	18 novembre	2002
Etiopia	15 aprile	1998	18 novembre	2002
Figi	20 agosto	1997	18 novembre	2002
Filippine	14 gennaio	1998	18 novembre	2002

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Finlandia	3 gennaio	1997	18 novembre	2002
Francia	20 giugno	1997	18 novembre	2002
Georgia	11 aprile	2000	18 novembre	2002
Germania	25 giugno	1997	18 novembre	2002
Giamaica	6 aprile	1998	18 novembre	2002
Giappone	12 giugno	2003	12 giugno	2003
Gibuti	21 settembre	2001	18 novembre	2002
Giordania	24 settembre	2002	18 novembre	2002
Grecia	23 settembre	1997	18 novembre	2002
Grenada	20 maggio	1999	18 novembre	2002
Guatemala	26 dicembre	2002	26 dicembre	2002
Guinea	14 maggio	1999	18 novembre	2002
Guyana	15 settembre	1998	18 novembre	2002
Haiti	20 dicembre	2000	18 novembre	2002
Indonesia	17 dicembre	1998	18 novembre	2002
Iran	13 novembre	2001	18 novembre	2002
Iraq	31 dicembre	2001	18 novembre	2002
Irlanda	18 novembre	2002	18 novembre	2002
Islanda	14 gennaio	2000	18 novembre	2002
Israele	27 dicembre	1999	18 novembre	2002
Italia	14 settembre	1999	18 novembre	2002
Kenya	12 febbraio	2003	12 febbraio	2003
Kirghizistan	31 maggio	2000	18 novembre	2002
Kiribati	9 settembre	2002	18 novembre	2002
Kuwait	9 maggio	2003	9 maggio	2003
Laos	22 settembre	1997	18 novembre	2002
Lesotho	12 novembre	2001	18 novembre	2002
Libano	14 luglio	2000	18 novembre	2002
Liberia	16 settembre	2005	16 settembre	2005
Liechtenstein	21 gennaio	2000	18 novembre	2002
Lituania	27 marzo	2002	18 novembre	2002
Lussemburgo	11 luglio	2000	18 novembre	2002
Macedonia	16 ottobre	1996	18 novembre	2002
Malaysia	19 agosto	2002	18 novembre	2002
Maldive	2 novembre	1998	18 novembre	2002
Mali	4 marzo	1999	18 novembre	2002
Malta	1° maggio	1997	18 novembre	2002
Marocco	27 gennaio	1997	18 novembre	2002
Mauritania	20 agosto	1999	18 novembre	2002
Maurizio	25 agosto	1999	18 novembre	2002
Messico	22 settembre	1997	18 novembre	2002
Moldova	30 gennaio	1998	18 novembre	2002
Monaco	26 maggio	1999	18 novembre	2002
Mongolia	19 dicembre	1997	18 novembre	2002

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	4 marzo	1999	18 novembre	2002
Myanmar	9 giugno	2000	18 novembre	2002
Namibia	11 dicembre	2001	18 novembre	2002
Nicaragua	23 gennaio	2003	23 gennaio	2003
Niger	24 ottobre	2001	18 novembre	2002
Norvegia	24 febbraio	2000	18 novembre	2002
Nuova Zelanda ^a	16 giugno	2000	18 novembre	2002
Oman	16 ottobre	2002	18 novembre	2002
Paesi Bassi	4 dicembre	1996	18 novembre	2002
Antille Olandesi	4 dicembre	1996	18 novembre	2002
Aruba	18 dicembre	2000	18 novembre	2002
Pakistan	19 gennaio	2000	18 novembre	2002
Palau	26 aprile	2002	18 novembre	2002
Panama	5 novembre	1996	18 novembre	2002
Paraguay	12 dicembre	2003	12 dicembre	2003
Perù	26 gennaio	2000	18 novembre	2002
Polonia	2 settembre	1999	18 novembre	2002
Portogallo	29 giugno	1998	18 novembre	2002
Qatar	5 maggio	1999	18 novembre	2002
Regno Unito	17 luglio	1997	18 novembre	2002
Romania	3 ottobre	2002	18 novembre	2002
Ruanda	19 settembre	2001	18 novembre	2002
Russia	1° maggio	1998	18 novembre	2002
Samoa	22 marzo	2002	18 novembre	2002
San Marino	10 ottobre	2000	18 novembre	2002
Santa Sede	15 agosto	1996	18 novembre	2002
Senegal	5 novembre	2003	5 novembre	2003
Serbia	4 ottobre	2001	18 novembre	2002
Sierra Leone	27 novembre	2001	18 novembre	2002
Singapore	29 marzo	2000	18 novembre	2002
Siria	16 giugno	2000	18 novembre	2002
Slovacchia	29 luglio	1999	18 novembre	2002
Spagna	13 gennaio	1998	18 novembre	2002
Sri Lanka	29 febbraio	2000	18 novembre	2002
Sudafrica	5 agosto	1997	18 novembre	2002
Sudan	9 aprile	2001	18 novembre	2002
Suriname	23 maggio	2002	18 novembre	2002
Svezia	17 ottobre	1996	18 novembre	2002
Svizzera	2 dicembre	1997	18 novembre	2002
Swaziland	17 gennaio	2002	18 novembre	2002
Thailandia	30 aprile	1998	18 novembre	2002
Togo	19 giugno	1996	18 novembre	2002
Trinidad e Tobago	1° novembre	1996	18 novembre	2002

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Tunisia	29 marzo	2001	18 novembre	2002
Turchia	9 dicembre	1999	18 novembre	2002
Ucraina	3 luglio	2003		
Uganda	27 giugno	1997	18 novembre	2002
Uruguay	17 febbraio	1999	18 novembre	2002
Uzbekistan	25 aprile	1997	18 novembre	2002
Venezuela	2 novembre	1998	18 novembre	2002
Vietnam	11 gennaio	2000	18 novembre	2002
Yemen	3 aprile	1997	18 novembre	2002
Zambia	9 agosto	2000	18 novembre	2002
Zimbabwe	27 agosto	2002	18 novembre	2002

^a L'emendamento non vale per il Tokelau.